
fisconline - banca dati tributaria - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 23/2/2009 - 14:42 - \$12578142 - 82.107.139.210 - 5890376
9646b68d5440d489a3ac876147e92076-607 -

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 [c.d. "Nuovo Tuir"]
Nuovo testo risultante dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, [n. 344](#).
[vd. c.d. "[vecchio Tuir](#)"]

Art. 103.[ex [art. 68](#)]

Ammortamento dei beni immateriali

Versione: 5

Modificativo: L. 24 dicembre 2007, n. 244

Decorrenza: Dal 1° gennaio 2008

Entrata in vigore:

1° gennaio 2004

1. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50 per cento del costo; quelle relative al costo dei marchi d'impresa sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo.

2. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione e degli altri diritti iscritti nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge. [\(1\)](#)

3. Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del valore stesso.

3-bis. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) [n. 1606/2002](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la deduzione del costo dei marchi d'impresa e dell'avviamento è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti dai commi 1 e 3, a prescindere dall'imputazione al conto economico. [\(2\)](#)

4. Si applica la disposizione del comma 8 dell'articolo 102. [\(3\)](#)

Note:

[\(1\)](#) In relazione al presente comma, vedansi le norme di attuazione recate dall'[art. 13](#) del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42.

[\(2\)](#) Comma inserito dall'[art. 1](#), comma 58, lett. g), L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008.

Si vedano i successivi commi 60 - 62, citato [art. 1](#), L. n. 244/2007.

Vedasi al riguardo l'[art. 15](#) ("*Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili*"), D.L. 29 novembre 2008, n. 185,

convertito dalla L. 28 gennaio 2009, [n. 2](#).

[\(3\)](#) In relazione al presente comma, vedansi le norme di attuazione recate dall'[art. 14](#) del D.P.R. n. 42/1988.

fisconline - banca dati tributaria - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 23/2/2009 - 14:42 - \$12578142 - 82.107.139.210 - 5890376
9646b68d5440d489a3ac876147e92076-607 -
